



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico*  
*Direzione Mercati*  
*Piazza Cavour 5*  
*20121 Milano*

*Milano, 21 Luglio 2014*

**Osservazioni al DCO 302/2014/R/eel "Revisione della disciplina degli sbilanciamenti per le unità di produzione non abilitate e in particolare per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili"**

Anche alla luce della recente sentenza in merito del Consiglio di Stato, i criteri di definizione della nuova disciplina del servizio di dispacciamento per le fonti rinnovabili non programmabili (di seguito disciplina) dovrebbero essere a nostro avviso:

- Franchigie differenziate per le diverse fonti, determinate in modo da incentivare il più possibile l'efficienza del sistema attraverso un continuo miglioramento delle previsioni (si suggerisce quindi di considerare una progressivamente sempre minor incidenza in termini percentuali, sul periodo più ampio possibile);
- Valorizzazione dell'energia elettrica oggetto di sbilanciamento all'interno delle franchigie sulla base del prezzo dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima (MGP), a condizione però che ci sia una più efficace definizione dei valori delle franchigie rispetto a quanto prospettato nel Documento di Consultazione (tema più dettagliato nel seguito della presente nota);
- Valorizzazione dell'energia elettrica oggetto di sbilanciamento al di fuori delle franchigie che sia uguale per tutte le fonti e determinata secondo le modalità attualmente previste per le **unità di produzione (UP) non abilitate**.

Riteniamo quindi in tal senso che le opzioni 1 e 3 proposte nel Documento non rispettino questi criteri per noi imprescindibili, mentre l'opzione 2 è quella che più si avvicina alle soluzioni da noi prospettate.

I valori di franchigia proposti non seguono tuttavia secondo noi un criterio omogeneo e risultano in tal senso eccessivamente cautelativi per alcune fonti ed eccessivamente restrittivi per altre (in particolare diversi associati riferiscono di aver registrato una sensibile riduzione dei livelli medi di sbilanciamento da inizio 2013 a oggi per le fonti eolica e solare fotovoltaica, sino a livelli ben inferiori a quanto previsto dalle soglie proposte nel Documento). Una proposta per una differente definizione delle franchigie può essere pertanto quella di assumerle pari al 50% dell'incidenza media riscontrata (così come proposto per le altre fonti non programmabili), spostando quindi una quota maggiore dell'onere a carico di chi è effettivamente meno virtuoso della media nelle attività di previsione e programmazione, determinando quindi i maggiori oneri per il sistema elettrico.

Per quanto riguarda le unità non rilevanti riteniamo che le franchigie debbano essere definite per aggregato, ma in modo distinto per fonte. In altre parole per ogni UdD dotato di un portafoglio



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

composto di UP non rilevanti alimentate da fonti diverse, si dovrebbero definire più portafogli virtuali mono-fonte, cui andrebbero applicate le medesime franchigie previste per le unità rilevanti.

Non è al momento inoltre contemplata la possibilità di rivedere periodicamente i valori di tali franchigie (ad esempio su base annuale), in funzione dei miglioramenti che è ragionevole attendersi a seguito di affinamento delle capacità di forecasting degli operatori.

Franchigie più basse, e rivedibili ogni anno sulla base di un aggiornamento delle soglie di incidenza, promuovrebbero in tal senso comportamenti sempre più virtuosi da parte dei titolari di Dispacciamento in Immissione (produttori o grossisti, che possono offrire, in competizione tra loro, servizi sempre più raffinati di forecasting, attuando i necessari investimenti in HW e modellistica SW) determinando quindi, nel breve/medio termine (come peraltro già oggi dimostrabile), un progressivo abbattimento degli oneri di sbilanciamento, con beneficio per l'intero sistema.

La disciplina sopra esposta presenta quindi in tal senso un limite di fondo: l'eventuale processo di miglioramento delle previsioni potrebbe consentire agli operatori più efficienti di rientrare con sempre maggior frequenza, se non in modo sistematico, al di sotto delle franchigie. In questo modo l'operatore non avrebbe alcuno stimolo a migliorare ulteriormente l'attività di previsione e programmazione. Pertanto si potrebbe promuovere il continuo miglioramento delle prestazioni di ciascun operatore, oltre che con l'eventuale riduzione progressiva delle franchigie, anche con i criteri che seguono, specificamente nel caso in cui si decidesse di applicare agli UdD un corrispettivo a copertura degli sbilanci entro franchigia:

- Nessuna applicazione di franchigie;
- Attribuzione dei costi di sbilanciamento a ciascun UdD (per unità rilevanti) secondo un **coefficiente k** minore di 1, che rifletta i limiti di prevedibilità della fonte sottesa. Tale coefficiente sarebbe applicato alle quantità oggetto di sbilanciamento, replicando l'effetto delle franchigie, ma promuovendo in ogni caso la miglior performance di ogni singolo UdD (anche a uno sbilancio di entità inferiore alle ipotizzate franchigie verrebbe applicato il coefficiente k). Alle quantità così individuate sarebbero applicati i corrispettivi di sbilanciamento attualmente previsti per le **UP non abilitate**.

### ***Ipotesi di calcolo del coefficiente k***

Immaginando di applicare il coefficiente k alle quantità di energia oggetto di sbilancio, la sua entità potrebbe essere individuata calcolando il set di valori da applicare alle diverse fonti tali da riprodurre gli stessi effetti economici nell'ipotesi di applicazione delle franchigie proposte dall'Autorità, o dal valore ritenuto più congruo in esito alla consultazione. In altre parole si dovrebbe procedere a:



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

- simulare l'allocazione degli oneri di sbilanciamento per l'anno 2013, di cui sono disponibili tutti i dati e pur tenuti in debito conto i limiti di tale analisi, considerato il diverso approccio alla programmazione tenuto dagli operatori in funzione dell'evoluzione del quadro regolamentare (si potrebbe a esempio considerare il solo primo semestre 2013 fino alla prima sentenza del TAR);
- stabilito il rapporto tra i vari coefficienti  $k$  da applicare alle diverse fonti, si potrebbe determinare quale set di coefficienti consentono di replicare il medesimo risultato.

### Considerazioni ulteriori in merito alle 3 opzioni descritte nel documento di consultazione

Condividiamo innanzitutto alcune delle premesse alla formulazione delle 3 ipotesi riportate nel documento (*cfr* primi due capoversi del paragrafo 3.1), in particolare:

- Il corrispettivo di sbilanciamento deve riflettere il costo effettivo che il sistema sostiene per contrastare l'effetto prodotto dallo sbilanciamento;
- Il MSD è il mercato in cui viene esplicitato il valore dell'energia in tempo reale;
- Il corrispettivo di sbilanciamento non è una penalizzazione, quanto piuttosto una valorizzazione di mercato dell'energia elettrica in tempo reale.

In aggiunta al primo criterio, riteniamo debba esser valorizzato correttamente anche il sostegno fornito dall'UdD al bilanciamento del sistema. Ciò significa che alle UP non abilitate, almeno fino al momento in cui non sarà consentita la partecipazione al MSD, dovrà essere applicata la disciplina di valorizzazione degli sbilanciamenti (al di fuori della franchigia, se presente) attualmente prevista.

### Opzione 1

Siamo fortemente contrari a tale ipotesi. Non potendo partecipare al MSD, la regolazione degli sbilanci secondo la vigente disciplina applicata alle UP abilitate costituirebbe una discriminazione delle UP non abilitate, nonché una soluzione in nessun modo *cost reflective*, in quanto non verrebbe correttamente valorizzato l'eventuale sostegno al bilanciamento del sistema. Come premesso, l'applicazione delle regole in vigore per le UP abilitate richiede quale condizione necessaria l'ammissione, una volta verificata la fattibilità tecnica, delle UP non abilitate al MSD.

In merito all'ipotesi di socializzazione degli oneri, resta in tal senso anche effettivamente il rischio di non risultare pienamente coerente con la sentenza del Consiglio di Stato.

### Opzione 2

Riteniamo che il corrispettivo unitario agli sbilanciamenti che rientrano in franchigia sia da applicare non all'energia immessa, bensì all'energia oggetto di sbilanciamento su base zonale, al



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

fine di allocare ai rispettivi utenti del dispacciamento (UdD) gli effetti degli sbilanciamenti all'interno della franchigia.

Nel caso in cui si decidesse di applicare tale corrispettivo, riteniamo ciò debba avvenire su base zonale con riferimento all'entità degli sbilanciamenti effettivi di ciascuna UP (aggregato zonale per fonte nel caso di quelle non rilevanti).

### Opzione 3

La riteniamo quanto di più lontano da una soluzione auspicabile, per i seguenti motivi:

- Non è una soluzione *cost reflective*: prevedere costi correlati alla “percezione del rischio sbilanciamento” che Terna associa alle UP coinvolte piuttosto che agli sbilanciamenti effettivi rende aleatorio e non aderente alla realtà i costi effettivamente trasferiti alle UP;
- Conferirebbe a Terna un'enorme discrezionalità nell'esecuzione di alcune tra le più delicate attività sotto la sua responsabilità, determinando (attraverso l'ipotizzato meccanismo di premi/penalità) potenziali conflitti di interessi;
- Elimina ogni forma di responsabilizzazione delle UP e discrimina:
  - Le UP in grado di fornire prestazioni migliori sotto il profilo della programmazione;
  - Le UP di dimensioni maggiori e quelle più performanti sotto il profilo della produzione (in grado cioè di una maggior produzione a parità di capacità nominale);
  - In generale tutte le UP non abilitate, cui verrebbe impedito di perseguire la minimizzazione degli oneri legati agli sbilanciamenti. Facciamo notare al riguardo che fin dall'entrata in vigore della Delibera 281/2012 si è verificata una crescente collaborazione tra titolari delle UP e UdD sul mercato libero. Con l'opzione 3 si sottraggono al mercato e alla concorrenza importanti attività che hanno già consentito un sensibile miglioramento delle prestazioni previsionali e quindi di programmazione. Proprio in virtù di questo processo (in parte imputabile a un prevedibile fenomeno di *learning by doing*), riteniamo che queste attività debbano convergere sempre più verso il mercato e la concorrenza e per tale motivo chiediamo la soppressione, quanto meno per le UP rilevanti, del ritiro dedicato (RID), anche al fine di promuovere l'incremento della partecipazione al mercato delle fonti non programmabili e di generazione non distribuita, come peraltro evidenziato dalla stessa Autorità nella recente Relazione 277/2014/EFR.

### Valorizzazione delle partite economiche nel periodo da Gen-13 a Mag-14 alla luce della sentenza del CdS

Nel Documento di Consultazione si manifesta l'intenzione di applicare, relativamente al periodo gennaio 2013 – maggio 2014, la disciplina degli sbilanciamenti così come definita nella precedente Delibera 111/06, inclusiva dell'articolo 40, commi 40.4 e 40.5, secondo la formulazione antecedente la pubblicazione della Delibera 281/2012/R/efr.



## **ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER**

Riteniamo che per garantire piena equità di trattamento a tutti gli operatori coinvolti debba essere applicata la disciplina risultante dal rigoroso recepimento delle sentenze che si sono succedute nel tempo. Sulla base di considerazioni prettamente giuridiche riteniamo che ciò richiederebbe l'erogazione di conguagli a opera di Terna sulla base di quanto previsto dalla Delibera 462/2013/R/efr, provvedimento, come evidenziato nel Documento di Consultazione, ritenuto valido dallo stesso Consiglio di Stato, e che non è stato oggetto di impugnazione.

Solo immaginando di prescindere dalla validità di questo provvedimento riteniamo di poter condividere la proposta del DCO. Evidenziamo al riguardo che l'applicazione dei commi 40.4 e 40.5 a partire dal gennaio 2013 sia in ogni caso giustificata dal momento che tutti gli operatori erano a conoscenza dei ricorsi presentati avverso la Delibera 281/2012 e quindi del rischio di un possibile ritorno alla normativa precedente (e non di una sua versione modificata ex-post) e quindi dell'eventuale penalizzazione dell'operatività sul Mercato Infragiornaliero (MI). Sarebbe inoltre dannoso e preoccupante per la trasparenza e l'efficienza del mercato l'applicazione ex post di una normativa nuova come la Delibera 111/06 in una versione diversa da quella esistente.

### **Ulteriori considerazioni in merito alla lettura della sentenza del consiglio di stato**

Riteniamo in ultimo aderenti alla tematica trattata nel DCO e alla sentenza del Consiglio di Stato due ulteriori punti che solleviamo all'attenzione dell'Autorità:

- Parità di condizioni e imparzialità nel trattamento degli oneri di sbilanciamento applicati a terzi produttori se contrattualizzati direttamente con Terna o tramite il GSE;
- L'estensione agli operatori del mercato libero della medesima gestione delle tipologie di impianto consentita al GSE ai fini della ripartizione degli impianti non rilevanti in punti di dispacciamento.

Per quanto riguarda il primo punto, riteniamo che la bocciatura delle "Regole Tecniche per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento e alle offerte accettate sul mercato infragiornaliero", del GSE da parte del CdS non derivi dal solo fatto che le Regole furono emanate in applicazione della Delibera 281/12, Delibera poi annullata, ma anche perché le stesse Regole operano una riallocazione dei corrispettivi di sbilanciamento ai produttori in ritiro dedicato diversa da quella che sarebbe stata invece applicata da Terna, come peraltro asserito dal GSE all'articolo 3.2.b) delle medesime regole (pagg 11-12) "*[...] È quindi evidente l'opportunità di introdurre un sistema di perequazione dei corrispettivi dello sbilanciamento che compensi solo le differenze di costo dovute a fattori non tipicamente soggetti al controllo dell'unità di produzione e del suo produttore (quali il prezzo zonale di vendita MGP, i prezzi medi di acquisto e vendita MSD e il segno dell'aggregato macrozonale), mantenendo inalterati gli stimoli all'efficienza ed all'efficacia delle attività di supporto di natura previsionale. La perequazione viene applicata sulla quote residue unitarie delle unità di produzione appartenenti alla stessa fonte f indipendentemente dalla zona di appartenenza dell'unità.*"

Questa è l'interpretazione che ci sembra di cogliere nelle parte delle motivazioni espresse dal Consiglio di Stato nei punti 5 e 6.



## ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

5.2.– *“La delibera dell’Autorità 22 novembre 2012, n. 493 ha ad oggetto l’approvazione delle modalità per l’attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento..... da attribuire ai produttori in regime di ritiro dedicato [...]”*

*La predetta delibera n. 493 ha esteso la disciplina dei costi di sbilanciamento anche in questo ambito, stabilendo che è «conferita al GSE piena autonomia nel disciplinare le modalità di trasferimento dei corrispettivi di sbilanciamento ai produttori aderenti al regime di ritiro dedicato».*

6.– *Alla luce di quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene che le delibere oggetto di impugnazione – come correttamente ritenuto dal Tar e a prescindere dall’analisi delle relazioni tecniche del GSE – non risultino conformi ai criteri normativi che impongono, in applicazione di principi generali, che il servizio di dispacciamento venga gestito in modo da assicurare parità di condizioni e imparzialità nel trattamento riservato ai diversi operatori*

Facciamo presente che tale asimmetria fu evidenziata a suo tempo, già nella consultazione propedeutica alla Delibera 281/12, nella quale, appunto, si ribadiva che fosse l’Autorità, e non il GSE, a disciplinare le modalità di attribuzione della “quota residua” dei corrispettivi di sbilanciamento ai produttori.

Per quanto riguarda il secondo punto, anche in questo caso si tratta di ristabilire parità di trattamento tra il GSE e gli operatori del mercato libero.

Nella fattispecie, ai soli fini del calcolo degli oneri di sbilanciamento, si propone l’eliminazione della ripartizione degli impianti programmabili non rilevanti, appartenenti a tipologie diverse, in più punti di dispacciamento all’interno della singola zona (punti di dispacciamento che aggregano unità con i suffissi \_A, \_B, \_D,\_E,\_G). Ripartizione che le attuali regole di dispacciamento impongono ai grossisti ma non al GSE.

Tale ripartizione è onerosa, sia per il dispacciatore che per Terna, limita in maniera asimmetrica la capacità di aggregazione, né si riconoscono eventuali scopi o vantaggi per il sistema, dato che non si applica per tutti gli impianti ma solo per quelli conferiti al mercato libero.

Rileviamo pertanto l’attuale asimmetria di trattamento rispetto a quanto consentito al GSE, cui è permesso di aggregare tutti gli impianti programmabili non rilevanti di una zona in un unico punto di dispacciamento (tipologia H), indipendentemente se agli stessi sia consentita o meno priorità di dispacciamento o indipendentemente dal combustibile bruciato o dalla assimilazione o meno a CAR. Oltre a riconoscere al GSE una semplificazione operativa, allo stesso viene consentita anche una compensazione degli sbilanciamenti tra le varie unità preclusa al dispacciatore del mercato libero.

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura possibile occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi